



**Al Coordinatore del Servizio
Approvvigionamenti e Contratti**

E, p.c. Al Dirigente Area Affari legali

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ARREDI IN LEGNO PER IL COMPLETAMENTO
DELL'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA
SEMERARO, PISA.**

1. QUADRO ESIGENZIALE

L'Azienda sta completando le attività finalizzate a mettere in esercizio la nuova residenza universitaria costruita in località San Cataldo, nel comune di Pisa, per l'intera dotazione di posti letto.

In questo ambito rientra l'acquisizione degli arredi, dei complementi di arredo, degli elettrodomestici e degli accessori occorrenti per l'allestimento delle camere e degli spazi comuni della struttura, per soddisfare la quale l'Azienda aveva indetto e aggiudicato una apposita procedura di gara ad evidenza pubblica che era sfociata nella sottoscrizione, in data 14/03/2023, di contratto di appalto con l'operatore economico risultato aggiudicatario (DA.FA. ARREDO DESIGN Srl di Benevento), avente n. 720 di repertorio e n. 1902 di raccolta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 29 marzo 2023, serie 1T – numero 11584. Con Determinazione dirigenziale n. 543/23 del 29/08/2023 è stata dichiarata la risoluzione del contratto di cui sopra per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cosicché si rende necessario attivare le procedure per completare la fornitura in parola in modo da giungere in tempi rapidi all'allestimento dell'intera residenza e alla conseguente assegnazione di tutti i 240 posti letto disponibili agli studenti che ne hanno diritto.

Nel caso in parola si ritiene di derogare dall'istituto dell'interpello previsto dall'art. 110, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto, considerato il lasso di tempo intercorso dalla data di indizione della procedura di gara originaria (9 giugno 2021), è nel frattempo mutato il quadro esigenziale della Stazione Appaltante in quanto con l'avvio dell'anno accademico le esigenze temporali della fornitura diventano preponderanti rispetto alla scelta tecnica del prodotto, per cui in merito alle caratteristiche tecniche specifiche dei beni oggetto di fornitura si privilegia il prodotto commercialmente disponibile nei tempi più brevi rispetto a quanto inizialmente preso a riferimento per la progettazione originaria.

La modifica dell'oggetto della fornitura conseguente alla scelta progettuale sopra

illustrata consente di derogare dal predetto istituto dell'interpello, posto che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato afferma che l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 non preclude affatto all'amministrazione di rivalutare le proprie esigenze ovvero, a maggior ragione, di tenere conto di esigenze sopravvenute per il mutamento di situazioni di fatto, una volta che sia cessato il rapporto contrattuale instaurato a seguito della procedura concorsuale già conclusa e ricorrere, di conseguenza, ad una nuova procedura di affidamento, anziché allo scorrimento della graduatoria (da ultimo, CdS, Sez. V, 03/08/2023, n. 7520).

In tale pronuncia il giudice amministrativo argomenta infatti che la lettura dell'art. 110 che configurerebbe un comportamento vincolato per la pubblica amministrazione, tale che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante sarebbe obbligata, non solo a scorrere la graduatoria affidando l'esecuzione o il completamento dei lavori al concorrente interpellato, ma anche a tenere fermi "*l'oggetto del contratto e le prestazioni contrattuali*", essendo impedito modifiche del progetto o di altra natura dell'originario affidamento, non trova fondamento nella lettera e nella *ratio legis* e non tiene conto dei principi generali in tema di poteri di autotutela dell'amministrazione, il cui esercizio consente il recesso addirittura in pendenza di contratto (arg. ex art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016) e, in corso di procedura, nella fase precontrattuale, la revoca ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990 (cfr., per il rapporto tra i due istituti, già Cons. Stato, Ad.plen. 20 giugno 2014, n. 14).

Resta peraltro confermata la previsione originaria che impone che il fornitore produca tutte le certificazioni relative in termini di rispetto dei requisiti ambientali (C.A.M.) così come definiti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione ed in ottemperanza di quanto disposto DM 23 giugno 2023, n. 254 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni", pubblicato in GURI n. 184 del 8 dicembre 2022. e di quelle relative alla normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati.

Si ritiene inoltre di circoscrivere l'oggetto dell'appalto alle sole fasi di fornitura, trasporto e consegna, affidando le attività di montaggio (posa in opera) ad altro operatore economico già sotto contratto con la stazione appaltante in virtù della possibilità di attivare il servizio di montaggio all'interno di un accordo quadro di manutenzione ad oggi operativo presso la sede di Pisa.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte si rileva quindi la sussistenza dell'interesse pubblico che si va a perseguire con l'attivazione della procedura di acquisizione in parola.

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura di cui si promuove l'avvio della procedura di acquisizione consiste in Acquisto di arredi destinate alle camere della residenza universitaria di San Cataldo (PI).

Per il dettaglio del contenuto della prestazione e delle condizioni contrattuali di esecuzione si rimanda al capitolato speciale di appalto e alla ulteriore documentazione tecnica al riguardo predisposta.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto come sopra definito si attesta che la fornitura deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 23/06/2023 n. 254, pubblicato in GURI n. 184 del 8/12/2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi

del settore della pubblica amministrazione.

Il presente appalto viene aggiudicato in un lotto unico in quanto l'oggetto della 3 fornitura e la finalità che con lo stesso si va a perseguire, ovvero l'allestimento di un'unica residenza studentesca, inducono ad optare per una gestione unitaria dell'acquisizione in parola quale soluzione idonea ad assicurare omogeneità e maggiore efficienza e speditezza nella fase esecutiva, anche in considerazione del fatto che parte della residenza (piano terreno e primo piano) è già in esercizio, cosicché la scelta di ricorrere ad un unico operatore economico per la fornitura in parola contribuisce ad agevolare la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza.

Si attesta inoltre che l'affidamento di cui trattasi non presenta un interesse transfrontaliero certo a norma dell'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e che, di conseguenza, esso risulti irrilevante per gli operatori economici provenienti da altri stati, avuto riguardo all'importo contenuto dell'affidamento e alla considerazione che procedure di gara per la stessa tipologia di fornitura esperite dall'Azienda negli anni precedenti di rilevanza comunitaria non hanno mai visto la partecipazione di operatori economici di altri stati.

3. QUADRO ECONOMICO

L'importo stimato per l'acquisizione in oggetto è pari a € 217.368,36 al netto di Iva di IVA di legge (22%).

Il Quadro economico dell'acquisizione risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO		
A) IMPORTO FORNITURA		
a)	Importo di esecuzione fornitura	€ 217.368,36
	di cui	
a.1)	Importo di esecuzione fornitura soggetto a ribasso	€
a.2)	Importo costi manodopera non soggetto a ribasso	€
a.3)	Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€
a.4)	Incremento del quinto d'obbligo	€
a.5)	Opzione di proroga	€
a.6)	Proroga tecnica	€
a.7)	Opzione di rinnovo	€
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	Imprevisti (premio di accelerazione)	€ 3.260,53
b.2)	Revisione prezzi	€
b.3)	Incentivi art. 45	€ 1.738,95
b.4)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€
b.5)	Spese per commissione giudicatrici	€
b.6)	Spese per pubblicità	€
b.7)	Contributo ANAC	€ 250,00

b.8)	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sulla fornitura	€ 47.821,04
b.9)	I.V.A.% ed eventuali altre imposte su altre voci	€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 53.070,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 270.438,88

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Accertata l'assenza di convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018, si procede in autonomia all'affidamento dell'appalto, anche in considerazione della qualificazione conseguita dall'Azienda ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 (livello sf1 = qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo).

Poiché il presupposto che determina l'esigenza di procedere con la presente acquisizione è costituito dalla risoluzione di un precedente contratto per inadempimento dell'appaltatore consistente nel mancato rispetto del termine di esecuzione, a cui si aggiunge il livello di esecuzione raggiunto al momento della suddetta risoluzione, pari a poco meno del 30%, si ritiene che nel caso in parola si determini la fattispecie dell'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante che consente di ricorrere, nella misura strettamente necessaria, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 76, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

Il mancato allestimento dell'arredo della residenza in parola, imputabile esclusivamente all'appaltatore originario, ha infatti costretto l'Azienda a rimandare il momento in cui potrà mettere a disposizione degli studenti universitari aventi diritto tutti i posti letto in essa presenti, cosicché vi è l'esigenza di giungere nei termini più veloci possibili a conseguire un siffatto obiettivo attraverso la procedura che, tra quelle offerte dal vigente quadro normativo, appare idonea a tal fine. Si aggiunga che il differimento della possibilità di utilizzo integrale della struttura di San Cataldo per la sua finalità istituzionale produce un conseguente aggravio in termini di costi a carico dell'Azienda che è chiamata a corrispondere agli studenti che non possono essere ospitati nella residenza in parola un contributo monetario sostitutivo e che è evidentemente interesse della stessa di porre fine quanto prima ad un tale esborso di risorse.

Infine il ritardo nella completa messa in esercizio della struttura è idoneo a generare potenziali ulteriori oneri economici a carico dell'Azienda in ragione degli impegni assunti in sede di convenzione stipulata in data 4 ottobre 2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha erogato per la realizzazione dell'intervento di costruzione della residenza universitaria in esame, un finanziamento di € 6.314.677,06 nel quale è compresa la quota parte relativa alla fornitura degli arredi di cui trattasi e il cui mancato rispetto può generare l'insorgere di un inadempimento grave imputabile all'Azienda potrebbe che comportare la revoca del finanziamento conseguito, con il conseguente obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi legali.

Sulla scorta del quadro di fatto sopra descritto la procedura che risulta idonea ad assicurare in termini più celeri il completamento dell'allestimento degli arredi 5 destinati alla residenza San Cataldo risulta appunto la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 76, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con invito a presentare offerta rivolto a tre operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, a norma del comma 7 del citato art. 76 e con aggiudicazione al criterio del prezzo più basso di cui all'art 108, co. 3 del D.lgs. 36/2023 e con eventuale verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023.

5. COPERTURA ECONOMICA

La copertura economica della presente acquisizione quale risultante dal Quadro economico di cui al punto 3 è prevista nel Piano triennale degli investimenti 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 4 del 21.1.22 e variato con Del Cda 60 del 16.11.2022 commessa PI-01-020.

Per l'intervento in oggetto è stata predisposta sul gestionale workflow la RDI n. 76 del 6.10.2023.

La presente acquisizione non è inserita nel Programma annuale dell'attività contrattuale dell'Azienda anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2/23 del 31/01/2023 e variato con Deliberazione n. 19/23 del 8/05/2023 in quanto conseguente ad una risoluzione contrattuale per inadempimento dell'appaltatore.

Il Responsabile Unico del Progetto
Andrea Franci